ACCORDO

tra

COMUNE DI SALUZZO, con sede in via Macallé 9 Saluzzo Cn p.iva 00244360046. , nella persona di Marco Delleani, nato a Torino il 06/06/1958) nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona che interviene nel presente Accordo in nome e per conto del Comune stesso, di seguito denominato anche "**Azienda/Ente**"

E

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Europa, n. 18, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00410710586 (p.iva 13212880150), iscritta all'albo delle Banche e all'albo dei Gruppi Bancari rappresentata da Gino Gai nato a Viterbo il 01/02/1960**,** in qualità di Responsabile Payments Operations, di seguito "**ICBPI**"

Di seguito denominati anche "**Parti**", quando congiuntamente, e "**Parte**", quando disgiuntamente.

Premesso che:

a. ICBPI è in relazione contrattuale con AppNet, azienda che ha sviluppato la piattaforma tecnologica di pagamento FAP Gateway, dedicata ad Aziende / Enti Locali, con specifico riferimento al contesto della ristorazione collettiva. FAP Gateway è commercializzata alle Aziende/Enti Locali da un rivenditore con cui APPNet ha stipulato uno specifico accordo;
b. Allo scopo di fornire i servizi bancari connessi al sistema informatico FAP Gateway, ICBPI ha sviluppato un accordo di collaborazione con AppNet che contempla:
   - sviluppo coordinato di specifiche applicazioni informatiche atte ad espletare tutte le funzionalità previste dalla piattaforma FAP Gateway relativamente all'esecuzione delle operazioni di generazione e pagamento MAV;
   - l'assunzione del ruolo, da parte di ICBPI , di banca a cui è affidato l'incarico di eseguire: le disposizioni di incasso; la custodia dei fondi ed il loro riversamento all'Ente per il tramite della sua banca tesoriera;
c. L'Azienda/Ente ha interesse ad aumentare i servizi tecnologici offerti agli Utenti e intende avvalersi della piattaforma informatica FAP Gateway per consentire agli Utenti di effettuare il pagamento di importi dovuti all'Azienda/Ente, nonché agli enti / associazioni che questo rappresenta, per la fruizione del servizio di ristorazione.
d. Il summenzionato servizio di ristorazione viene materialmente erogato agli Utenti in virtù di apposito contratto in corso di stipulazione, con durata dal 1.7.2017 al 30.6.2020, tra l'Azienda/Ente e la Società di ristorazione Ladisa srl con sede legale in Bari, alla via G.Lindemann 5/3 – 5/4 p.iva 05282230720 (determina di aggiudicazione n. 19 del 15.11.2016)
e. Le Parti convengono che l'esecuzione del presente contratto (di seguito il "**Contratto**") e la produzione dei suoi effetti tra le Parti medesime sono subordinate al mantenimento in essere del preesistente e connesso contratto di cui al precedente punto d. La cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto di cui al precedente punto d. comporta, di conseguenza, la risoluzione del presente Contratto ex art. 1353 cod. civ.

f. L'Azienda/Ente sottoscrivere il presente Contratto impegnandosi a consegnare a ICBPI l'eventuale documentazione, prevista dalle normative interbancarie pro tempore vigenti - previste dagli Enti preposti - per accedere ai sistemi nazionali di Incasso/Pagamento.

Tutto quanto premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Soggetti coinvolti dal Servizio

Azienda/Ente: è il soggetto giuridico che, a fronte della fornitura di un bene o un servizio, deve incassarne il relativo corrispettivo dal fruitore, di norma persona fisica: l'Utente del Servizio. Il corrispettivo può essere pagato all'Azienda/Ente mediante disposizione di incasso (MAV).

Utente o Utente del Servizio: è il soggetto fruitore del bene o servizio ricevuto dall'Azienda/Ente e che deve pagare il corrispettivo di detto bene o servizio all'Azienda/Ente.

ICBPI: è la banca a cui è affidato l'incarico di banca assuntrice (ricezione dei pagamenti MAV disposti dall'utente), la custodia dei fondi ed il loro riversamento all'Azienda/Ente per il tramite della sua Banca Tesoriera.

AppNet: è il provider che ha sviluppato e gestisce il gateway di pagamento che permette alle applicazioni informatiche, di cui l'Azienda/Ente si avvale, il "dialogo" con gli utenti nell'erogazione del Servizio.

Rivenditore: è la società autorizzata a rivendere alle società di ristorazione e/o Enti/Azienda i prodotti di AppNet

Società di ristorazione: società fornitrice di servizi legati alla ristorazione collettiva in ambito pubblico e privato.

Banca Esattrice: è la banca presso la quale l'Utente del Servizio effettua il pagamento.

Banca Tesoriera: è l'istituto di credito presso il quale l'Azienda/Ente intrattiene rapporto di conto corrente e presso il quale vengono riversati da ICBPI i corrispettivi pagati dall'Utente a mezzo MAV.

Art. 2 - Durata

Il presente Contratto entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso e scadrà il 30 giugno 2020 , salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R. o via pec da recapitarsi all'altra Parte con un anticipo di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla scadenza naturale.

Art. 3 – Oggetto, Premesse e Allegati

Il presente Contratto disciplina il servizio di incasso attraverso il MAV (di seguito il "**Servizio**") che ICBPI eroga all'Azienda/Ente curando le disposizioni di incasso; la custodia dei fondi ed il loro riversamento all'azienda/Ente per il tramite della relativa Banca Tesoriera.
Le sopra esposte Premesse e l'Allegato A, debitamente siglati tra le Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 4 – Descrizione del Servizio

Il Servizio prevede:

- l'espletamento dell'incasso - da parte di ICBPI - di corrispettivi e competenze di pertinenza delle Aziende/Enti, che avvengono mediante il MAV;
- il successivo riversamento da parte di ICBPI delle somme incassate alla Banca Tesoriera dell'Azienda /Ente.

Art. 5 – Prestazioni (obblighi / adempimenti) dell'Azienda/Ente

L'Azienda/Ente, è consapevole che la corretta e preventiva comunicazione a ICBPI – prima della stipula del presente Contratto - delle coordinate bancarie (codice IBAN) del proprio conto corrente sul quale ICBPI medesimo disporrà operazioni sia a credito sia a debito dell'Azienda/Ente, per motivi connessi all'esecuzione del presente Contratto quali:

- riversamento degli importi incassati;
- regolamento delle commissioni di propria spettanza;
- storni,

si pone quale condizione affinché la stipula del Contratto produca effetti e, conseguentemente, il Servizio possa essere eseguito da ICBPI.

ICBPI declina sin d'ora qualsivoglia responsabilità per le conseguenze dannose, dirette e indirette, che l'Azienda/Ente dovesse subire in ragione dell'erronea comunicazione da parte dell'Azienda/Ente dei dati del summenzionato IBAN. L'Azienda/Ente si obbliga a comunicare per iscritto a ICBPI, a mezzo lettera raccomandata a.r., l'eventuale verificarsi della cessazione del contratto di cui al punto d. delle Premesse (i) adottando verso ICBPI il medesimo termine di preavviso ivi previsto per cessare il rapporto contrattuale o (ii) al più presto, nel caso in cui la summenzionata cessazione contrattuale abbia a verificarsi senza obbligo alcuno di preavviso.

Art. 6 - Prestazioni (obblighi / adempimenti) di ICBPI

ICBPI dovrà:

1. **Gestire i pagamenti effettuati dagli Utenti (mediante MAV)**

   Le disposizioni di pagamento ordinate verranno acquisite da ICBPI attraverso la ricezione di flussi informatici standardizzati inviati da AppNet.

   - garantire il controllo della corretta esecuzione delle disposizioni d'incasso.
   - tenere traccia analitica dell'esito (incasso, storno. ecc.) di ogni singola transazione eseguita e di possibili ulteriori eventi (previsti dalle normative interbancarie vigenti) che non consentano il "buon fine" dell'incasso.

     ICBPI deterrà, inoltre, i dettagli delle fasi di lavorazione delle disposizioni di incasso già acquisite e non ancora riversate all'Azienda/Ente.

2. **Provvedere al riversamento delle somme riscosse**

   I pagamenti eseguiti dagli Utenti saranno riversati, mediante bonifico, da ICBPI alla Banca Tesoriera dell'Azienda/Ente, secondo le modalità e nei tempi indicati nell'art. 7.

   L'importo complessivo di ciascun bonifico sarà pari alla somma degli importi di cui è stato disposto il pagamento da parte degli Utenti al netto delle commissioni di servizio di cui all'allegato A e che non risultino già riversati.

   Qualora dovesse essere necessario effettuare eventuali riconoscimenti di importi tra l'Azienda/Ente e ICBPI - sia a debito, sia a credito dell'Azienda/Ente – per qualsiasi ragione connessa all'esecuzione del presente Contratto, sarà consentito a ICBPI di operare il

trasferimento dei suddetti importi attraverso la Banca Tesoriera dell' Azienda/Ente, previa apposita comunicazione da parte di ICBPI all'Azienda/Ente.

Per effettuare i suddetti trasferimenti, a credito o a debito dell'Azienda/Ente, ICBPI si avvarrà, nei confronti della Banca Tesoriera, degli strumenti previsti dai regolamenti interbancari.

I termini temporali dei suddetti versamenti sono riportati nell' Allegato A e tengono conto dei tempi relativi alle singole fasi dell'incasso previsti dalle normative vigenti sui sistemi interbancari "standardizzati" di cui si avvarrà ICBPI.

Art. 7 – Modalità di riversamento

I pagamenti eseguiti dagli Utenti e non ancora riversati all'Azienda/Ente saranno riversati da ICBPI all'Azienda/Ente presso la rispettiva Banca Tesoriera con la frequenza temporale concordata con l'Azienda/Ente.

Art. 8 – Ambito di responsabilità delle Parti

Azienda/Ente:

- è interamente responsabile rispetto al proprio sito internet e alla sua manutenzione;
- dichiara e garantisce a ICBPI di essere in possess**o** dei requisiti tecnologici e di tutta la strumentazione necessaria al corretto funzionamento del Servizio.

ICBPI:

- dichiara e garantisce all' Azienda/Ente di essere debitamente autorizzato ad eseguire le prestazioni di cui al precedente art. 6, ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente.

Art. 9 – Esenzione/limitazione di responsabilità

Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra e/o di terzi, per eventuali danni prodotti nell'esecuzione delle attività di rispettiva competenza e oggetto del presente Contratto. E' pertanto da ritenersi esclusa, in ogni caso, qualsiasi responsabilità solidale.

ICBPI non potrà in nessun caso e per nessuna ragione essere ritenuto responsabile verso l'Azienda/Ente ed i soggetti direttamente o indirettamente connessi a quest'ultimo, ivi compresi gli Utenti:

1. in caso di interruzione della funzionalità della piattaforma informatica per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
2. in seguito all'uso illecito, errato o improprio delle credenziali di autenticazione ad opera di soggetti che non ne siano gli effettivi titolari;
3. per sospensioni, interruzioni ritardi o malfunzionamenti della piattaforma informatica causati da:

   a) forza maggiore, caso fortuito, manomissione o interventi illeciti da parte di terzi. A titolo meramente esemplificativo si intendono cause di forza maggiore gli eventi non previsti né prevedibili e dipendenti da fatti naturali o fatto del terzo, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: catastrofi naturali, fulmini, incendi, esplosioni, black-out elettrici, interruzioni di banda;

b) errata utilizzazione, manomissione o interventi sugli apparati hardware, software e di connessione che rientrano nella disponibilità dell'Utente ed effettuati da quest'ultimo o da terzi non autorizzati;

c) problemi riconducibili alla configurazione dei dispositivi hardware ovvero malfunzionamento dei terminali o accessori utilizzati dall'Azienda/Ente ;

d) problemi riconducibili alla configurazione dei dispositivi hardware ovvero malfunzionamento dei terminali o accessori utilizzati dall'Utente;

Resta espressamente convenuto che, salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità di ICBPI nei confronti dell'Azienda / Ente, per gli eventuali danni diretti e derivanti da colpa lieve e originati da ICBPI medesimo nell'esecuzione del Servizio secondo quanto di propria competenza, non potrà in nessun caso eccedere il 10% (dieci per cento) delle somme incassate da ICBPI quale corrispettivo (commissione di servizio di cui all'allegato A) nell'anno in cui avvenissero eventuali contestazioni.

Inoltre:

1. E', in ogni caso, esclusa la responsabilità di ICBPI per fatti connessi al funzionamento e/o all'efficienza delle reti telematiche e/o delle procedure interbancarie non dipendenti da ICBPI.
2. In ogni caso ICBPI si adopererà per quanto possibile a prestare la propria assistenza all' Azienda/Ente, impegnandosi fin d'ora a trasferire a favore di quest'ultimo ogni eventuale indennizzo e/o risarcimento che gli possa essere riconosciuto in sede di risarcimento del danno, fatto salvo quanto eventualmente di spettanza di ICBPI in conseguenza di un non corretto funzionamento e/o utilizzo dell'hardware e/o di prodotti software di ICBPI o di terzi installati sulle macchine di ICBPI.
3. ICBPI non sarà responsabile nei confronti dell'Azienda/Ente per i ritardi o la mancata esecuzione delle proprie obbligazioni che siano dovuti in via diretta o indiretta a circostanze ad esso non imputabili e da esso non controllabili e/o prevedibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: caso fortuito, sospensione dell'attività imposta da Pubblica Autorità per cause non imputabili a ICBPI). Qualora si dovesse verificare un ritardo o la mancata esecuzione delle obbligazioni per una delle cause riconducibili all'esemplificazione di cui sopra, ICBPI comunicherà tempestivamente la circostanza all'Azienda/Ente.
4. Parimenti l'Azienda/Ente non sarà responsabile nei confronti di ICBPI per i ritardi o la mancata esecuzione delle proprie obbligazioni che siano dovuti in via diretta o indiretta a circostanze ad esso non imputabili e da esso non controllabili e/o prevedibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: caso fortuito, sospensione dell'attività imposta da Pubblica Autorità per cause non imputabili all'Azienda/Ente). Qualora si dovesse verificare un ritardo o la mancata esecuzione delle obbligazioni, per una delle cause riconducibili all'esemplificazione di cui sopra, Azienda/Ente comunicherà tempestivamente la circostanza a ICBPI.

Art. 10 – Proprietà intellettuale e segni distintivi

Il presente Contratto NON prevede o implica alcuna cessione tra le Parti di proprietà intellettuale e/o diritti sui beni e servizi che non siano esplicitamente oggetto di specifico accordo di cessione, scritto e stipulato tra le Parti medesime .

Art. 11 – Trattamento dati personali

1. ICBPI relativamente al suo ruolo di banca a cui è affidato il compito di eseguire i servizi bancari descritti dal presente Contratto, assumerà il ruolo di "titolare del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 196/2003.

Art. 12 – Riservatezza

1. Ciascuna delle Parti si impegna a considerare tutte le informazioni relative all'area commerciale, legale, produttiva, tecnologica, logistica, progettuale o in qualsiasi caso riferibile all'attività delle altre Parti del presente Contratto, come strettamente riservate e confidenziali, nonché a prendere tutti i provvedimenti ragionevolmente possibili, atti ad assicurare e proteggere integralmente la segretezza delle sopraindicate informazioni.
2. L'obbligo di segretezza di cui al presente Contratto non sarà applicabile a quelle informazioni che, anteriormente alla data di inizio dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali risultino essere di dominio pubblico, in legittimo possesso di una delle Parti e non trasferite in dipendenza o esecuzione del presente Contratto, essere state legittimamente rivelate alle Parti da un terzo che ne aveva libera disponibilità, senza vincoli di segretezza.
3. Non costituisce violazione del presente obbligo di riservatezza la comunicazione di informazioni che sia prevista da obblighi di legge o regolamentari o che sia la conseguente a richieste o disposizioni da parte della Magistratura o da organismi di Pubblica sicurezza.

Art. 13 – Corrispettivi e modalità di pagamento

Le condizioni economiche del presente Contratto sono riportate nell'Allegato A.

Art. 14 – Risoluzione

La Parte non inadempiente, tenuto conto necessariamente della gravità dell'inadempimento dell'altra Parte, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ., decorso infruttuosamente il termine di 60 (sessanta) giorni entro il quale la Parte inadempiente viene diffidata, a mezzo lettera raccomandata a.r., a porre rimedio all'inadempimento ivi lamentato.

ICBPI potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., inviando all' Azienda/Ente apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., nel caso in cui l'Azienda/Ente sia inadempiente alle obbligazioni di cui agli artt.: 11 "Trattamento dati personali"; 12 "Riservatezza"; 16 "Cessione del Contratto e subappalto".

L'Azienda/Ente potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., inviando ad ICBPI apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., nel caso in cui ICBPI sia inadempiente alle obbligazioni di cui agli artt.: 6 "Prestazioni (obblighi/adempimenti) di ICBPI"; 11 "Trattamento dati personali"; 12 "Riservatezza"; 16 "Cessione del Contratto e subappalto".

Art. 15 – Modifiche al Contratto

Ogni modifica al presente Contratto e ai suoi Allegati, comprese le aggiunte o le soppressioni, deve essere effettuata in forma scritta e sottoscritta dalle Parti. Nessuna intesa verbale può essere vincolante per le Parti a tal fine

Art. 16 – Cessione del Contratto e subappalto

1. Il presente Contratto non può essere ceduto.
2. In ragione della particolarità del Servizio non è consentita la subfornitura e/o la cessione, anche parziale, di qualsivoglia prestazione oggetto del presente Contratto, fatta salva la subfornitura da parte di ICBPI a favore di società facenti parte del Gruppo ICBPI.

Art. 17 - Comunicazioni tra le Parti

1. Per gli effetti del presente Contratto, ICBPI elegge domicilio presso la sede della propria Direzione Generale in Milano, al C.so Sempione, n. 57; l'Azienda/Ente elegge domicilio presso la propria sede in Saluzzo, Via Macallé, n. 9.
2. Le comunicazioni a mezzo raccomandata a.r. che interverranno tra le Parti si intendono conosciute alla data della loro ricezione presso il domicilio legale di cui al precedente comma 1.
3. Le Parti, tuttavia, concordano che le loro comunicazioni, salvo quelle per le quali il Contratto o la legge impongano una specifica forma, possano avvenire anche via **e-mail,** rispetto a ICBPI al n. + 39 02 7705468, e-mail: *direzionepagamenti@icbpi.it*; rispetto all' Azienda/Ente, al n. 0175211420-396 e-mail: servizi.scolastici@comune.saluzzo.cn.it
4. Le comunicazioni che venissero effettuate con modalità difformi da quelle di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 non produrranno effetti.

Art. 18 – Legge applicabile e Foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dal presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 19 – Spese di Contratto e trattamento fiscale

Il presente Contratto è registrato in caso d'uso a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Art. 20 - Invalidità

Nel caso di invalidità o inefficacia di uno o più articoli del presente Contratto i rimanenti non saranno inficiati, fermo restando che le Parti convengono sin da ora di negoziare in buona fede al fine di sostituire quanto ritenuto invalido o inefficace con altre disposizioni valide ed efficaci aventi sostanzialmente lo stesso effetto, tenuto conto della materia e degli obiettivi di cui al presente Contratto, fatta comunque salva la facoltà di ciascuna Parte di richiedere per iscritto una modifica del Contratto, qualora la pura e semplice eliminazione della clausola nulla pregiudichi gravemente ed irreparabilmente i diritti o gli interessi di quella Parte.

Art. 21 – Normativa

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto restano ferme le disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo applicabili al Servizio.

Art.22 – Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizione di procedibilità

In relazione all'obbligo sancito dall'art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo, i contraenti – anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento di cui all'art. 128-bis del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1. Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario deve essere necessariamente preceduto dall'invio di un reclamo ad ICBPI- Ufficio Reclami che fornirà riscontro entro 30 giorni.

Art.23 – Negoziazione del Contratto

Le Parti dichiarano che ogni aspetto del Contratto ha costituito oggetto di specifica negoziazione e pertanto non trova applicazione il dettato normativo di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Segue copia degli Allegati al presente Contratto:

- Allegato A (Condizioni Economiche)

Saluzzo, _____

Azienda/Ente
nella persona di dott. Marco Delleani_____

ICBPI
nella persona di Gino Gai _____

ALLEGATO A
(condizioni economiche)

Commissione di servizio

Per ogni MAV ICBPI esporrà una commissione di servizio pari a € 1,20 a carico dell'Utente.

L'importo corrisposto dall'Utente è composto dall'importo dovuto all'Ente/Azienda oltre l'importo della commissioni a favore di ICBPI.
ICBPI riverserà all'Ente/Azienda l'importo netto dovuto, trattenendosi l'importo della commissioni di propria competenza.

Riversamento all'Ente/Azienda

Indipendentemente dalla periodicità del riversamento, ICBPI eseguirà il bonifico, al netto delle commissioni percepite, il giorno successivo (D+1) a quello (D) in cui AppNet avrà indicato ad ICBPI i pagamenti che dovranno essere ricompresi nel bonifico stesso.